

TI_GERICHTE 14.2010.30 vom 24. Juni 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2010.30

FR: TI_GERICHTE 14.2010.30 du 24 juin 2010

IT: TI_GERICHTE 14.2010.30 del 24 giugno 2010

Regeste

Decreto ingiuntivo italiano quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

E. 2

Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. g li atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. Staehelin , op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron , op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur , art. 32 CL; DTF 125 III 386).

E. 3

In concreto -come appurato dal Pretore- è applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL) , atteso che il titolo di rigetto invocato è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine), avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).

E. 4

Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL, se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei

diritti contraddittori delle parti (da ultimo: CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2a e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso allorché al decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si oppone ("possibilità virtuale del contraddittorio"), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, *Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr*, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, *Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl*, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner *Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht*, tesi Basilea 1998, p. 324), oppure decide di formulare opposizione ("effettivo contraddittorio") dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, *Codice di procedura civile*, 3 a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).

E. 5

L'entrata in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BISchK 1997 p. 62 ss., Donzallaz , *La Convention de Lugano*, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).

E. 6

Qualora l'istanza di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la questione dell'exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull'esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin , op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron , op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, *Die Rechtsöffnung*, tesi Zurigo 2000, pag. 278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit., n. 3587).

E. 7

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 120 e 277 seg.). Per l'autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante la postilla prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (art. 49 CL; Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler,

Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit.

E. 8

L'appellante afferma di avere saputo del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 soltanto nella primavera del 2009, quando gli è stato comunicato dal proprio consulente bancario il decreto di sequestro emesso in Ticino, donde l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché irritualmente notificato. Ma il diritto italiano prevede che "l'inefficacia del decreto in conseguenza della sua mancata notificazione nel termine prescritto, non può essere rilevata d'ufficio" ma è "l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti notizia del decreto che può, con ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit: Picardi, op. cit., pag. 2798] , chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale inefficacia" (Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 644, pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere comunque avuto conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante nemmeno accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.

E. 9

Il ricorrente contesta poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale di _____ in data 21 marzo 2006, nel termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente quindi il 20 maggio 2006 (appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008 -preceduta da altri tre tentativi irri (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29 gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit ("notificazione a persona di residenza , dimora e domicilio sconosciuti") sarebbe stata corretta. Egli non considera però che -sempre secondo il diritto italiano- "qualora il decreto venga ritualmente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia, questa non è rilevabile d'ufficio" e che in tal caso " le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei modi e nei termini di cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata" (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 644, pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non allude né -come già detto- a un procedimento di dichiarazione d'inefficacia, né ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza la quale il medesimo decreto stabilisce che "diventerà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi della legge" (doc. C/H, pag. 4). Pertanto, a prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito alle modalità di esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta, nella misura in cui è egli stesso a confermare l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in data 7 febbraio 2008, non v'è motivo per scostarsi dalla dichiarazione di esecuzione 28 maggio 2008 che ordina "a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti" , apposta sul decreto ingiuntivo dal Cancelliere del Tribunale ordinario di _____.

E. 10

L'appellante si duole della lesione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL. L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine

pubblico (Kropholler , op. cit., 6 a ed., Heidelberg 1998, n. 4 ss. ad art. 27 ; Kropholler , op. cit., 8 a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad art. 34 ; Donzallaz, op. cit., n. 2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b) . Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in concreto.

E. 11

A detta dell'appellante nel corso del procedimento italiano il suo diritto di essere sentito non sarebbe stato rispettato. Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione adottati genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere sentito (II CCA , 17 maggio 1995 [12.1995.126] cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70 e SZIER /RSDIE 1996 n. 10). Nel caso concreto è pacifico, e dallo stesso appellante ammesso anche nell'allegato ricorsuale, che il decreto ingiuntivo gli è stato validamente notificato il 7 febbraio 2008 . Ed è altrettanto fuori di dubbio che, il diritto italiano concede all'escusso la possibilità esprimersi nel caso di carente notifica del decreto ingiuntivo, interponendo opposizione allo stesso o avviando un procedimento di dichiarazione di inefficacia, garantendogli così la possibilità di un "contraddittorio effettivo" nell'ambito di un processo ordinario di piena cognizione. Non v'è pertanto motivo di ritenere che all'appellante sia stata preclusa la difesa e che quindi il diritto di essere sentito sia stato in qualche modo manifestamente violato. Di modo che, a conferma della sentenza del Pretore, l'appello, infondato, va così respinto.

E. 12

Le decisioni in materia di opposizione, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attinatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione. Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 8 a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). In merito alla prova peritale va ricordato che di per sé , nell'ambito del riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto (cfr. Scyboz/ Braconi , La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: RFJ/FZR 1993, pag. 229; Fritzsche/ Walder , Schuldbetreibungs- und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245).

E. 12.1

L'appellante chiede l'assunzione di una perizia giuridica sul diritto italiano volta a determinare se il decreto ingiuntivo in esame abbia a valere quale titolo esecutivo. Scopo di una perizia è l'accertamento di questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 247 n. 1) . L'accertamento dell'esecutività del decreto ingiuntivo è però una questione di diritto, la cui soluzione deve essere trovata dal giudice e non dal perito. Per questo motivo la richiesta formulata da AP 1 è respinta. Pure la richiesta di avviare una procedura di informazione ai sensi della Convenzione europea nel

campo dell'informazione sul diritto estero (RS.0.274.161) deve essere disattesa, disponendo questa Camera di sufficienti conoscenze del diritto civile italiano, che le permettono decidere senza dover formulare alla competente autorità italiana una domanda d'informazione conformemente alla citata convenzione.

E. 13

L'appello è dunque respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Motivi per i quali, richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 e 81 LEF; 25, 28 segg., 31 LDIP; 1 cpv. 1, 25, 33 cpv. 3, 46, 47, 49 CL; 143, 641, 644, 645 CPCit; 512 CPC; 20 cpv. 5 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2'000.– a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____. PA 2, _____; - _____. PA 1, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 144'331.65, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.